

Allegato A) a delibera di C.C. n.38/10

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA**

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 : Finalità
- Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 : Accertamento delle violazioni
- Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Titolo II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 : Luminarie
- Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico

Titolo III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 9: Manutenzione degli edifici e delle aree.
- Art. 10 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 11 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano
- Art. 12 : Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 13 : Sgombero neve
- Art. 14 : Rami e siepi
- Art. 15 : Pulizia fossati
- Art. 16 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 17 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Titolo IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 18 : Oggetti mobili.
- Art. 19 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Art. 20 : Accensioni di fuochi
- Art. 21 : Utilizzo di strumenti musicali
- Art. 22 : Attività produttive ed edilizie rumorose
- Art. 23 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- Art. 24 : Uso dei dispositivi antifurto
- Art. 25 : Depositi esterni
- Art. 26 : Sosta o fermata di veicoli a motore

Titolo V: ANIMALI

- Art. 27 : Animali di affezione
- Art. 28 : Custodia e tutela degli animali
- Art. 29 : Cani
- Art. 30 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Titolo VI: POLIZIA ANNONARIA

- Art. 31 : Erboristerie
- Art. 32 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
- Art. 33 : Attività miste
- Art. 34 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 35 : Commercio su aree pubbliche – regime della aree

- Art. 36 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento
Art. 37 : Occupazioni per esposizione di merci
Art. 38 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio
Art. 39 : Targhetta dell'amministratore di condominio
Art.40: Commercio in sede fissa e adeguamento al D.L.vo 114/98
Art. 41: Definizioni della DCR n. 563-13414 del 29.10.99
Art. 42 : Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 e A.3
Art. 43 : Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali
Art. 44 : Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale – Limiti di esercizio

Titolo VII: VARIE

- Art. 45 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
Art. 46 : Accattonaggio
Art. 47 : Artisti di strada
Art. 48 : Divieto di campeggio libero
Art. 49 : Contrassegni del Comune

Titolo VIII: SANZIONI

- Art. 50 : Sanzioni amministrative

Titolo IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 51: Abrogazioni di norme.
Art. 52 : Entrata in vigore

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Ufficio di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Luminarie

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Non è richiesta alcuna autorizzazione comunale ma si intende rapporto tra privati, collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) Qualora non siano osservati i commi 2 e 3 dell'art.6 del Regolamento sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 6 del summenzionato articolo

Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico

1) Sul suolo pubblico è vietato:

a) lavare i veicoli;

b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

d) gettare o immettere nelle fontane pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;

f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze e sui marciapiedi recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;

i) salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sui pali della pubblica illuminazione sulle colonne, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi ed al decoro.

3) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;

4) La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 250,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici che ancora fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo dei medesimi.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) La violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a E.100,00

Art. 10 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

- c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
- d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 12 : Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante , qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata
- 2) E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate formalmente dal Comune.
- 3) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 13 : Sgombero neve

- 1) I proprietari di edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) E' fatto obbligo ai proprietari di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 : Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 : Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi

privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 50,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 18 : Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a E. 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) Le violazioni di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; la violazione ai commi 2°-3° comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 : Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 : Utilizzo di strumenti musicali

- 1) E' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare,
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 22 : Attività produttive ed edilizie rumorose

1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2) Le attività e le lavorazioni rumorose, escluso i cantieri edili, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.

Nei cantieri edili l'inizio delle attività è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nel rispetto del seguente orario:

a) dal 1 giugno al 30 settembre: 7,30 – 12,00 13,00 – 20,00

b) dal 1 ottobre al 31 maggio: 8,00 – 12,00 13,00 – 19,30

3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco.

La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio della attività temporanea, ad esclusione dei cantieri edili il cui termine è fissato in giorni 30 (trenta)

5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

7) La violazione di cui al comma 4) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 23 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 24 : Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

3) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00

Art. 25 : Depositi esterni

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 50,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26: Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 27: Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

Art. 28 : Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.Nell'ambito dell'intero territorio comunale i conduttori dei cani dovranno essere sempre muniti di idonea attrezzatura (paletta e sacchetto monouso) da esibire a richiesta della Pubblica Autorità, con cui provvedere poi all'immediata rimozione delle deiezioni degli animali che hanno in custodia qualora avessero lordato spazi pubblici “
- 2) Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 29 : Cani

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani “morsicatori” già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.
- 2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 5) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina della Regione Piemonte – ASL NO ed all'applicazione di microchips entro 60 giorni dalla nascita dell'animale o comunque prima della loro cessione
- 6) Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione ai sensi del comma 5),
- 7) Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati a norma del comma 5)
- 8) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 350,00

Art. 30 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato non è consentita l'apicoltura
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

Art. 31 : Erboristerie

- 1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
- 3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.
- 4) In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
- 5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 32 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla Legge regionale n.36/2008.

Art. 33 : Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 34 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Piemonte.
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere

esercitata:

a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 39.

3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:

b) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

c) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;

d) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;

e) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.

6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

Art. 35 : Commercio su aree pubbliche – regime della aree

1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

2) L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.

3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.

5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00

Art. 36 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

1) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

2) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

3) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.

4) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

5) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

6) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

7) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

8) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

9) Chi viola la disposizione di cui al precedente comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.22 comma 3 del D.lgs. 114/98

Art. 37 : Occupazioni per esposizione di merci

1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 38 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.

3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).

4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

5) E' inoltre vietato l'utilizzo di bottiglie ed altri contenitori in vetro nelle aree destinate ad allocare le giostrine e gli operatori su area pubblica in occasione delle manifestazioni programmate

6) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 39 : Targhetta dell'amministratore di condominio

1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art.40: Commercio in sede fissa e adeguamento al D.L.vo 114/98

1) Ai sensi dell'articolo 29 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, quale atto complementare di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi si approvano le disposizioni che seguono in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto Legislativo 114/1998.

Art. 41: Definizioni della DCR n. 563-13414 del 29.10.99

1. Per "superficie di vendita" di un esercizio si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi nonché quella alla quale il pubblico non può accedere e la eventuale zona riservata al deposito carrelli, antistante la barriera casse, a condizione che, in questa zona, non vi siano merci esposte. Non costituiscono inoltre superficie di vendita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.
2. Per "esercizio commerciale" si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.
3. Per "stagione" si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello nel quale ha inizio l'attività. L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere comunicata preventivamente al comune precisandone il periodo.
4. Per "subingresso" si intende il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, ad altri che l'assumono in proprio.
5. Per "centro commerciale" si intende ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998, una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui all'art. 8, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall'articolo 51, comma 1, lett. b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ("Tutela ed uso del suolo"), e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui al precedente punto a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell'articolo 51, comma 1 lettera b) della l.r. 56/1977, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d'uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d'uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall'articolo 4 comma 1 lettera g) del D. lgs. 114/98, dal comma 1 e dalla l.r. 56/1977;
 - c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla lettera a) devono essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;
 - d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui all'articolo 25, comma 2), deve essere soddisfatta nell'area contigua afferente l'insediamento che lo ha generato.
6. Per "addensamento commerciale" si intende una porzione del territorio urbano o extraurbano, percepita come omogenea e unitaria, che raggruppa un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi. Gli addensamenti possono essere classificati:
 - a) A.1. Addensamenti storici rilevanti;
 - b) A.2. Addensamenti storici secondari;
 - c) A.3. Addensamenti commerciali urbani forti;
 - d) A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli);

e) A.5. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali).

7. Per "**localizzazione commerciale**" si intende la singola zona di insediamento commerciale, urbana e urbano-periferica, esistente o potenziale, non costituente addensamento commerciale.

Le localizzazioni possono essere classificate:

a) L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate;

b) L.2. Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate.

Art. 42 : Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 e A.3

1) Qualora siano "riconosciuti" sul territorio comunale addensamenti commerciali classificati A.1, A.2, A.3 (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari e addensamenti commerciali urbani forti) sono previste le seguenti specifiche disposizioni relative alla sistemazione dei fronti commerciali, all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strada, all'utilizzo di materiali di finitura, alla definizione delle tipologie delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi da evitare ai fini del decoro urbano:

a) gli interventi privati dovranno essere oggetto di progetto contenente gli schemi compositivi di riordino e/o formazione di vetrine, di ubicazione delle insegne, di coloritura di facciata e arredo vegetale; detti progetti non hanno contenuto prescrittivo, ma hanno la finalità di dotare gli uffici comunali e gli operatori privati di una base di discussione, da intendere come un "come minimo da realizzare attraverso l'intervento" per mettere a punto il progetto secondo il principio della condivisione;

b) la coloritura delle facciate dovrà essere definita all'atto pratico mediante formazione di campionature reali (e non già applicando quelli rappresentati nel presente fascicolo che sono mediati da inchiostrici di stampa);

c) la tipologia delle insegne verrà definita tenendo conto della coerenza formale con l'età del fabbricato e/o della caratterizzazione delle vetrine, evitando di installare modelli di tabellone, grafica e luci che non siano coerenti con l'epoca di costruzione dei fabbricati. In particolare si suggerisce l'impiego di targhe posizionate in verticale tra i sostegni murari o in orizzontale sopra gli archivolti, in corrispondenza delle fasce indicate dagli schemi;

d) parimenti si invita a uniformare dimensioni delle vetrine, materiali e forme dei serramenti all'epoca dell'edificio, evitando l'impiego del metallo per quelli di antico impianto dove è opportuno l'impiego del legno;

e) viene richiesto di evitare in ogni caso l'impiego di serrande metalliche a rete, o tanto peggio cieche, in quanto costituiscono detrattori d'immagine che si riflettono non solo sul negozio che le adotta, ma anche sulla scena commerciale più ampia. E' pertanto preferibile l'uso di vetrate antisfondamento di diffuso impiego che forniscono con continuità, anche nel periodo diurno o notturno di chiusura, la più diretta immagine pubblicitaria dei prodotti commerciati e dell'assortimento complessivo del centro commerciale naturale.

f) L'illuminazione ambientale non è in contraddizione con quella puntuale delle vetrine che può ottenersi attraverso proiettori esterni o con luci interne;

g) l'indicazione di arredo floreale costituisce suggerimento di carattere generale nel caso di fiori in vaso, lasciando agli operatori di creare le composizioni più confacenti;

h) il ricoprimento di murature con rampicanti intende avere un effetto scenico rilevante per dare continuità all'immagine multicolore dell'apparato commerciale spesso interrotta da muri trascurati.

2) Il Comune in sede applicativa tanto degli interventi di arredo urbano come di intervento privato definirà la procedura più opportuna per la loro realizzazione e indicherà altresì le specie da adottare, tenendo conto della tessitura dei colori circostanti (su muri, vetrine, insegne ecc).

3) Chi viola le disposizioni impartite dagli uffici competente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00 e all'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 43 : Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali

1) All'ufficio urbanistica è demandato il compito - in sede di verifica progettuale di interventi commerciali da insediare nelle localizzazioni commerciali come riconosciute - di fissare i criteri di immagine ritenuti necessari a garantire la sintonia tra iniziativa economica e realtà territoriale di intervento.

Art. 44 : Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale – Limiti di esercizio

- 1) Al fine di mantenere qualificata la rete distributiva e per evitare modalità di fruizione, che danneggino il valore storico-ambientale della zona storica e di quelle di particolare pregio ambientale e culturale viene fatto divieto di apertura all'interno della zona A.1 di esercizi di vendita con prevalenza di "articoli erotici per sexy shop".
- 2) E' fatto altresì divieto nelle vie sotto elencate del centro storico di nuove aperture di esercizi di vendita con prevalenza "Articoli di ferramenta, esclusa minuteria", "Articoli idro - termo - sanitari" "Materiale edile" "Saloni auto": Via Matteotti, Via San Carlo, Via Santa Maria, Via Meia, Vicolo Orti, Piazza XIV Dicembre, Piazza Castello, Via Castello.....
- 3) E' fatto infine divieto nelle vie sotto elencate di nuove aperture di esercizi di vendita del settore alimentare con "Specializzazione pescherie" Via Matteotti, Via San Carlo, Via Santa Maria, Via Meia, Vicolo Orti, Piazza XIV Dicembre.....
- 4) Chi viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00 e all'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO 7 : VARIE

Art. 45 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
- 6) La violazione di cui al comma 3, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00
- 7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 46 : Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine se questo causa disturbo ai passanti.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 47 : Artisti di strada

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 21 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dalle norme regolamentari.

Art. 48 : Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada.
- 4) Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 49 : Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 8 : SANZIONI

Art. 50 : Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento dalla sua notificazione.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51: Abrogazioni di norme.

1) Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 52 : Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il _____.